



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0182/2011

29.4.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro
(COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Carl Haglund

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	16
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA.....	19
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	26
PROCEDURA.....	37

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0525),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 121, paragrafo 6, e l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0299/2010),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2011¹,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0182/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN PRIMA LETTURA*

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (-1) *L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria ha evidenziato la necessità di una più efficace governance economica nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro di sorveglianza più solido delle politiche economiche nazionali a livello di Unione.*
- (-1 bis) *Il miglioramento del quadro della governance economica dovrebbe basarsi su un insieme di politiche interconnesse e coerenti a favore di una crescita e un'occupazione sostenibili, fondate su una solida strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, che privilegi lo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno, la promozione delle relazioni commerciali internazionali e della competitività, un quadro efficace per prevenire e correggere gli squilibri eccessivi delle posizioni di bilancio (il Patto di stabilità e crescita), un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, requisiti minimi applicabili ai quadri nazionali di bilancio, una regolamentazione e una vigilanza più incisive dei mercati finanziari (tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del comitato europeo per il rischio sistemico) e un meccanismo permanente e credibile per la risoluzione delle crisi.*
- (-1 ter) *Il Patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica dovrebbero integrare una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione ed essere compatibili con tale strategia.*

¹ GU C, pag. .

- (-1 quater) Il potenziamento della governance economica dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della legittimità democratica della governance economica nell'Unione, obiettivo da conseguire tramite un più stretto e tempestivo coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali lungo l'intero iter delle procedure di coordinamento delle politiche economiche.*
- (-1 quinquies) Il Consiglio e la Commissione dovrebbero rendere pubbliche le loro posizioni e decisioni nelle fasi opportune della procedura, onde garantire un'efficace pressione reciproca e il Parlamento europeo può invitare un determinato Stato membro a illustrare dinanzi alla sua commissione competente le decisioni e le politiche adottate.*
- (-1 sexies) Fatti salvi i diritti e gli obblighi previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri la cui valuta non è l'euro dovrebbero avere la facoltà di applicare la normativa in materia di governance economica.*
- (-1 octies) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima dopo la sua adozione. Tuttavia, in sede di formulazione delle proposte relative alle misure di attuazione delle nuove regole, la Commissione dovrebbe tenere conto della situazione economica degli Stati membri interessati e di tutte le altre pertinenti disposizioni che figurano nel presente atto giuridico.*
- (-1 nonies) La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo e indipendente nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti. Occorre inoltre circoscrivere il ruolo del Consiglio alle fasi che conducono a eventuali sanzioni ed è opportuno ricorrere, ogniqualvolta possibile, al voto a maggioranza qualificata inversa in seno al Consiglio conformemente al TFUE.*
- (-1 decies) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee e garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali, gli Stati membri dovrebbero confermare senza riserve l'impegno di dare attuazione al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee¹, in particolare ai principi statistici stabiliti dal codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria. È altresì opportuno che gli Stati membri provvedano a che le autorità statistiche nazionali godano della necessaria autonomia in materia di stanziamenti di bilancio, pubblicazione di dati statistici e procedura trasparente per la nomina e la revoca del mandato degli alti dirigenti. Anche le magistrature contabili nazionali dovrebbero godere del medesimo grado di autonomia professionale, al fine di garantire la massima fiducia nelle loro comunicazioni a livello europeo.*

¹ GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164.

- (1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione *andrebbe sviluppato nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e del lavoro, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e all'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 9 del TFUE* e dovrebbe comportare il rispetto di alcuni principi fondamentali: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.
- (1 bis) *Al fine di definire una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito dal TFUE, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero agire in conformità con i principi guida relativi alla promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, nonché di mercati del lavoro in grado di reagire ai cambiamenti economici.*
- (1 ter) *Ai sensi del TFUE, nella definizione e attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, con la garanzia di un'adeguata protezione sociale e con la lotta all'esclusione sociale.*
- (1 quater) *Il Consiglio europeo, riunitosi il 17 giugno 2010, ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione volta a consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi e indirizzare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il Consiglio europeo ha altresì deciso di avviare, il 1° gennaio 2011, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare di un coordinamento precoce a livello di Unione e di permettere una migliore sorveglianza nonché una valutazione simultanea delle misure di bilancio e delle riforme strutturali volte a favorire la crescita e l'occupazione.*
- (1 quinquies) *Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (in appresso, il semestre) dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel soddisfare il requisito di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano a tal fine, come pure il requisito di cui all'articolo 146, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui gli Stati membri considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo. La trasparenza e un controllo indipendente costituiscono parte integrante della governance economica rafforzata. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero pubblicare e motivare le ragioni alla base delle posizioni e delle decisioni adottate durante le fasi appropriate delle procedure di coordinamento delle politiche economiche.*
- (2) È necessario costruire sull'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

- (2 bis) *Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento corretto e armonioso dell'Unione economica e monetaria.*
- (3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino *e che i processi economici e finanziari imbocchino una strada senza ritorno in una direzione troppo sfavorevole.* L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.
- (3 bis) *Tenuto conto delle profonde interrelazioni commerciali e finanziarie tra gli Stati membri, a prescindere che abbiano aderito o meno all'euro, nonché delle ricadute delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche agli Stati membri la cui moneta non è l'euro, onde incoraggiarli a interiorizzare quanto prima gli effetti potenzialmente significativi delle loro politiche economiche su uno o più Stati membri.*
- (4) Per contribuire a correggere tali squilibri, è necessaria una procedura stabilita nella legislazione.
- (5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del TFUE con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. È indispensabile che la procedura sia integrata nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.
- (5 bis) *Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, da una parte, e i parlamenti nazionali, i governi nazionali e le assemblee regionali dotate di competenze legislative e fiscali, dall'altra, e garantire una maggiore trasparenza e rendicontabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può organizzare dibattiti pubblici sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio assicurata dal Consiglio e dalla Commissione.*
- (6) L'applicazione del regolamento (UE) n. .../2011, *che stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*, dovrebbe essere rafforzata *sulla base di un "quadro di controllo" quale strumento per l'individuazione precoce di potenziali squilibri, di analisi economiche e di riesami approfonditi*, e introducendo *depositi fruttiferi o ammende* per gli Stati membri in caso di **■** inosservanza delle raccomandazioni *o l'obbligo di predisporre un adeguato piano d'azione correttiva* nell'intento di correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi.
- (6 bis) *Nell'ambito di un'unione monetaria, il debito sovrano presenta una dinamica diversa rispetto a quelle delle valute indipendenti. Il mantenimento del trattamento preferenziale del debito sovrano dell'area dell'euro andrebbe pertanto riveduto e, in caso di inosservanza del Patto di stabilità e crescita ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e del regolamento (CE) n. 1467/97,*

andrebbe limitato o soppresso, quale provvedimento disciplinare per far fronte agli eccessivi squilibri macroeconomici e garantire l'osservanza del Patto di stabilità e crescita. Si tratta di un meccanismo appropriato per prevenire future crisi, piuttosto che per l'applicazione immediata in circostanze che sarebbero procicliche.

- (7) Gli squilibri macroeconomici possono generare fluttuazioni indebite delle entrate e delle spese pubbliche nel corso di tutto il ciclo economico, cosa che incide sulle cifre principali e falsa gli elementi di cui tener conto nella pianificazione e nelle decisioni in materia di bilancio. Scelte inadeguate in materia di politica di bilancio, fondate su tendenze distorte, possono indebolire e addirittura compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche. Se incontrollati, gli squilibri di bilancio e altri squilibri macroeconomici possono rafforzarsi a vicenda e addirittura mettere a repentaglio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. È questo il motivo per cui un sistema di correzione degli squilibri macroeconomici dovrebbe contribuire *ad evitare il verificarsi di choc asimmetrici e contribuire a una crescita sostenibile nonché* alla disciplina di bilancio *a breve e a lungo termine* degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (8) ■ Episodi di inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio *ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2011* intese a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi dovrebbero, di norma, essere soggetti *all'obbligo di deposito fruttifero che verrebbe trasformato in un'ammenda annuale ove lo Stato membro non avvii un'azione correttiva e il Consiglio adotti un seconda raccomandazione nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi*, fino a quando il Consiglio avrà stabilito che lo Stato membro ha attuato misure correttive per conformarsi alle sue raccomandazioni.
- (9) Inoltre, *anche* la ■ mancata elaborazione, da parte di uno Stato membro, di un piano d'azione correttivo *conformemente* alle raccomandazioni del Consiglio *e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del predetto regolamento, secondo cui lo Stato membro in questione ha presentato un piano di misure correttive insufficiente anche dopo la prima raccomandazione del Consiglio di modificare il suo piano di misure correttive*, dovrebbe, di norma, essere soggetta ad un'ammenda annuale, applicabile fino a quando il Consiglio avrà stabilito che lo Stato membro in questione ha elaborato un piano d'azione correttivo che tiene adeguatamente conto delle sue raccomandazioni.
- (9 bis) *Occorre imporre un'ammenda una tantum in caso di manipolazione dei dati finanziari, falsificazione delle statistiche o fornitura intenzionale di informazioni fuorvianti da parte di uno Stato membro in conseguenza di una condotta indebita. A uno Stato membro non dovrebbe essere comminata un'ammenda due volte per la medesima infrazione intenzionale.*
- (10) Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri, *il prestito fruttifero e l'ammenda dovrebbero* essere *identici* per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e pari allo 0,1% del PIL dello Stato membro interessato nell'anno precedente. *In caso di inosservanza intenzionale e grave delle raccomandazioni del Consiglio o della Commissione, l'ammenda può essere portata allo 0,3% del PIL.*

- (11) La procedura per l'applicazione delle *sanzioni* agli Stati membri che non adottano misure efficaci per correggere gli squilibri macroeconomici dovrebbe essere concepita in modo tale da far sì che l'applicazione *della sanzione* agli Stati membri interessati rappresenti la regola e non l'eccezione.
- (11 bis) L'ammenda dovrebbe essere motivata dalla mancata conformità alle raccomandazioni, dalla mancata adozione di misure correttive entro i termini previsti o dalla mancata fornitura di piani d'intervento correttivi appropriati. Un'ammenda non dovrebbe pertanto essere comminata in ragione della mera esistenza di eccessivi squilibri macroeconomici, né dell'incapacità delle misure raccomandate di ridurre, nella pratica, gli squilibri eccessivi in parola.*
- (12) Gli importi raccolti tramite le ammende dovrebbero essere *destinate al meccanismo di stabilità per* gli Stati membri la cui moneta è l'euro ■ . *In attesa dell'istituzione di in tale meccanismo, gli interessi e le ammende sono utilizzati come garanzia per pertinenti progetti dell'Unione finanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) conformemente alle disposizioni del protocollo n. 5 sullo statuto della BEI allegato ai trattati.*
- (13) Il potere di adottare decisioni individuali per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento dovrebbe essere conferito al Consiglio. Nel quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotta in seno al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, del *TFUE*, queste decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 121 del *TFUE* e al regolamento (UE) n. [.../...].
- (14) Dato che il presente regolamento contiene norme generali intese a garantire l'effettiva applicazione del regolamento (UE) n. [.../...], esso dovrebbe essere adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 121, paragrafo 6, del *TFUE*.
- (15) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- (15 bis) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere pienamente coerenti con l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e con le clausole orizzontali del TFUE, segnatamente gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, con la Carta dei diritti fondamentali nonché con le disposizioni del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato ai trattati e dall'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE.*

(15 ter) Il presente regolamento non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto dell'Unione, né il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.

(15 quater) Onde favorire la responsabilità e la titolarità nazionale, il Consiglio dovrebbe riunirsi e deliberare pubblicamente allorché esamina e adotta conclusioni e raccomandazioni su questi temi importanti che incidono sugli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di **sanzioni** volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici **eccessivi** nell'area dell'euro.

2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2 bis. Il presente regolamento si applica altresì agli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di applicarlo. La comunicazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica ai suddetti Stati membri a decorrere dal giorno successivo a tale pubblicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. [.../...].

Si applica inoltre la seguente definizione:

- per "circostanze economiche eccezionali" si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del TFUE e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio¹.

Articolo 3

Sanzioni

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio impone **la costituzione di un deposito fruttifero**, nel caso in cui **una raccomandazione del Consiglio sul piano d'azione correttivo è adottata** in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2011, in virtù

¹ G U L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

della quale il Consiglio abbia concluso **■** che lo Stato membro interessato non ha **■** adottato le misure correttive raccomandate *a seguito di una raccomandazione*.

1 bis. Su proposta della Commissione, il Consiglio impone il pagamento di un'ammenda annuale nel caso in cui:

- a) *il Consiglio adotta una seconda raccomandazione nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2011, in cui conclude che lo Stato membro interessato ha presentato un piano di misure correttive insufficiente anche dopo la prima raccomandazione del Consiglio sulla modifica di tale piano o se,*
- b) *il Consiglio adotta una seconda raccomandazione del Consiglio nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2011, in cui conclude che lo Stato membro interessato non ha adottato le misure correttive raccomandate neppure dopo la prima raccomandazione del Consiglio al riguardo. La sanzione è comminata mediante la conversione del deposito fruttifero imposto in un'ammenda annuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.*

La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del TFUE. *Lo Stato membro interessato può chiedere la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio affinché deliberi sulla decisione in questione.*

2. L'ammontare *del deposito fruttifero o* dell'ammenda annuale *proposti* dalla Commissione è pari allo 0,1% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato. *In caso di inosservanza intenzionale e grave delle raccomandazioni del Consiglio o della Commissione, l'ammenda può essere portata allo 0,3% del PIL.*

3. In deroga al paragrafo 2, la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivolta *o al fine di tener conto dell'eventuale effetto cumulativo delle sanzioni comminate ai sensi del regolamento (UE) n. .../2011 concernente l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, e del regolamento (UE) n. .../2011 sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro,* può proporre di ridurre l'importo dell'ammenda *entro dieci giorni dall'adozione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1.*

4. Qualora uno Stato membro *abbia costituito il deposito fruttifero o* abbia pagato un'ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente la Commissione concluda, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../2011, che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell'anno in questione, *il deposito versato per quell'anno, unitamente agli interessi maturati, o l'ammenda pagata per quell'anno sono restituiti* allo Stato membro *pro rata temporis.*

4 bis. In caso di manipolazione dei dati finanziari, falsificazione delle statistiche o fornitura di informazioni fuorvianti da parte di uno Stato membro, che comportino in particolare la violazione delle norme statistiche europee su cui si fondano le decisioni figuranti nel

regolamento (UE) n./2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di pagare un'ammenda. L'ammenda consiste nel pagamento di una somma una tantum pari allo 0,5% del PIL realizzato dallo Stato membro interessato nell'anno precedente. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 1, del TFUE.

4 ter. L'ammontare annuale complessivo delle ammende cumulative comminate a uno Stato membro, ad eccezione dell'ammenda di cui al paragrafo 4 bis, non può superare lo 0,5% del suo PIL.

Articolo 4

Destinazione delle ammende

Le ammende riscosse in conformità all'articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del *TFUE* e sono *destinate al meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro* ■ . *In attesa dell'istituzione di in tale meccanismo, gli interessi e le ammende sono utilizzati come garanzia per pertinenti progetti dell'Unione finanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) conformemente alle disposizioni del protocollo n. 5 sullo statuto della BEI allegato ai trattati.*

Articolo 5

Votazione in seno al Consiglio

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro *e gli Stati membri che applicano il presente regolamento su base volontaria* prendono parte al voto delle misure di cui all'articolo 3. Il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al *primo comma* s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), del *TFUE*.

Al fine di rafforzare il controllo pubblico, la rendicontabilità e la titolarità nazionale, le deliberazioni del Consiglio inerenti alla discussione e all'adozione delle decisioni di cui all'articolo 3 sono aperte al pubblico, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2006/683/CE del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 5 bis
Dialogo economico

Onde intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, da una parte, e i parlamenti, i governi e gli altri organi competenti degli Stati membri, dall'altra, garantendo nel contempo una maggiore trasparenza e rendicontabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può svolgere audizioni e organizzare dibattiti pubblici sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio intrapresa dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 5 ter
Clausola di riesame

1. Entro ..., e successivamente ogni tre mesi, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione determina tra l'altro:*

a) se il sistema di applicazione ha contribuito all'osservanza, da parte degli Stati membri, dei principi guida della stabilità dei prezzi, della solidità e sostenibilità delle finanze pubbliche e delle condizioni valutarie, nonché della sostenibilità della bilancia dei pagamenti nell'Unione;

b) se le sanzioni sono efficaci, adeguate e proporzionali;

c) se occorre modificare il regime sanzionatorio.

2. La relazione e le proposte di cui sono eventualmente corredate sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Qualora individui l'esistenza di ostacoli al corretto funzionamento delle norme dei trattati a disciplina dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda le modalità di esecuzione, la relazione formula le debite raccomandazioni al Consiglio europeo.

Articolo 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* GU: inserire la data: xxx anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

MOTIVAZIONE

Le proposte della Commissione per una migliore governance economica sono d'importanza cruciale per il futuro dell'Unione europea e per la crescita economica, particolarmente nell'area dell'euro. I relatori del Parlamento europeo hanno quindi deciso di lavorare intensamente alle proposte della Commissione come pacchetto, apportandovi miglioramenti volti alla creazione di un quadro solido e coerente per i prossimi decenni. Essi hanno preso le proposte della Commissione come punto d'avvio. Questa è la prima volta che il Parlamento agisce in codecisione assieme al Consiglio in materia di sviluppi macroeconomici nell'Unione; i relatori sono quindi consci del fatto che i nuovi poteri derivanti dal trattato di Lisbona implicano altresì nuove responsabilità. Il Consiglio non può assumere alcuna decisione definitiva senza il consenso del Parlamento europeo sull'intero pacchetto. L'obiettivo è garantire, nell'ambito della procedura in oggetto, la coerenza e l'approvazione tempestiva del pacchetto in tutte le sue parti.

L'esperienza acquisita nel corso dei primi dieci anni di Unione economica e monetaria ha evidenziato chiaramente la necessità di un quadro potenziato di governance economica, che dovrebbe fondarsi idealmente su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro di sorveglianza più solido delle politiche economiche nazionali a livello europeo. I relatori sono pertanto favorevoli a una vasta riforma del quadro di governance che si ispiri al metodo comunitario (dell'Unione) e a una Commissione forte ed indipendente che vigili e detti gli orientamenti nel contesto di una nuova, più ampia e approfondita vigilanza sulle politiche economiche.

Essendo necessario apprendere dagli errori commessi in passato, è particolarmente importante ampliare la sorveglianza, onde prevenire dannosi squilibri macroeconomici. Si rende urgentemente necessario garantire che in futuro la sorveglianza non si limiti soltanto alla politica di bilancio, dato che l'aumento progressivo degli squilibri macroeconomici si è rivelato deleterio e ha determinato una maggiore vulnerabilità. Nel quadro di riferimento per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, si deve porre l'accento sull'individuazione precoce e sulla prevenzione delle disparità economiche potenzialmente deleterie. La sorveglianza macroeconomica non può basarsi su un quadro di riferimento statico e semplicistico, ragion per cui è fondamentale assicurare che la procedura si fondi su un'attenta analisi economica, mediante riesami approfonditi volti ad analizzare una vasta gamma di fattori economici tenendo debitamente conto, nel contempo, delle circostanze specifiche di ciascun paese.

Affinché il quadro di sorveglianza sia credibile ed efficace occorre rafforzarlo, introducendo ammende annuali in caso di mancata osservanza delle raccomandazioni o dell'obbligo di elaborare un piano d'azione correttivo adeguato. Questo meccanismo di rafforzamento entrerà in vigore solo qualora le misure preventive si rivelino inefficaci a causa dell'incapacità di uno Stato membro di adottare le azioni necessarie in riferimento alle raccomandazioni o di elaborare un piano d'azione correttivo adeguato. Non si potranno infliggere sanzioni a uno Stato membro semplicemente in virtù dell'esistenza di squilibri macroeconomici, ma saranno piuttosto le azioni e le misure adottate a rivelarsi determinanti quanto alla decisione di infliggere o meno ammende.

Le sanzioni possono rappresentare un deterrente efficace soltanto se la loro applicazione, anziché l'esenzione, è la norma. Si rende pertanto palesemente necessario un maggiore livello di automatismo che non lasci adito alla contrattazione politica. Le decisioni relative

all'imposizione di sanzioni si considerano pertanto adottate dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida, con voto a maggioranza qualificata, di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio per poter assumere questa decisione. Ciò è necessario a garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri. Poiché la sorveglianza macroeconomica privilegia l'azione preventiva e correttiva articolata in diverse fasi, l'eventualità che uno Stato membro soggetto a una procedura per disavanzi eccessivi non riesca ad adottare le misure necessarie o a mettere a punto un piano d'azione correttivo adeguato dovrebbe giustificare di per sé l'imposizione di un'ammenda.

L'ammenda annuale dovrebbe variare tra un minimo dello 0,1% e un massimo dello 0,5% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato, a seconda della gravità della mancata osservanza delle raccomandazioni della Commissione e del Consiglio. Ciò è necessario a garantire che le ammende siano considerate un deterrente efficace. Deve essere messo in chiaro, in particolare, che non sarà tollerato alcun tipo di frode. Saranno pertanto inflitte ammende pari allo 0,5% del PIL agli Stati membri che manipolano i dati finanziari, falsificano le statistiche o forniscono informazioni fuorvianti. In deroga alla norma generale sulle ammende annuali, si tratta di un'ammenda imponibile soltanto *una tantum*, a titolo di sanzione per comportamento scorretto.

Nel decidere di infliggere sanzioni, occorre considerare il livello complessivo delle sanzioni rispetto alle altre componenti della sorveglianza multilaterale. Onde evitare che le sanzioni abbiano un effetto prociclico, è necessario fissare un limite massimo al loro importo totale annuale. Un'eccezione a questa regola è costituita dalle sanzioni imposte per frode, le quali non dovrebbero essere conteggiate nell'ammontare complessivo delle ammende.

Le ammende dovrebbero in futuro essere destinate a favore del meccanismo permanente anticrisi e così contribuire all'effetto ammortizzatore richiesto. In attesa dell'istituzione del relativo fondo, gli importi delle ammende andrebbero assegnati allo Strumento europeo per la stabilità finanziaria.

L'impegno per ampliare l'ambito della sorveglianza agli squilibri macroeconomici è un passo necessario. Poiché si tratta di un nuovo quadro e di un nuovo meccanismo, è fondamentale garantire che il funzionamento del sistema sia riesaminato approfonditamente dopo 3 anni. Occorre in particolare valutare se sia il caso di aumentare il grado di automatismo delle numerose fasi di cui si compone il processo decisionale in fase preventiva e correttiva.

Per quanto concerne le altre proposte del pacchetto, i relatori sottolineano la necessità che il quadro del nuovo semestre economico europeo sia inserito negli atti giuridici e non solo in un codice di condotta stabilito dal Consiglio. La maggiore titolarità, la trasparenza, la valutazione *inter pares* e le sanzioni a danno dell'immagine (derivanti dall'applicazione del principio *comply or explain*, che prescrive la motivazione delle ragioni dell'eventuale inosservanza) nel quadro del semestre europeo, come pure gli incentivi e le sanzioni previsti da tale pacchetto di procedimenti legislativi, garantirebbero un maggiore allineamento delle norme UE nonché un maggiore rispetto da parte degli Stati membri.

La governance economica e le politiche economiche nazionali dovrebbero costituire maggiormente un interesse comune per tutte le parti coinvolte, ragion per cui occorre rafforzare titolarità e responsabilità nazionali. Si impone un maggiore coinvolgimento dei parlamenti a livello sia nazionale che dell'Unione e gli Stati membri dovrebbero emanare norme e creare istituzioni nazionali che siano conformi agli obiettivi del Patto di stabilità e crescita.

Le proposte della Commissione rappresentano un buon punto di partenza che però necessita di ulteriore rafforzamento, in particolare nei seguenti ambiti:

- una maggiore attenzione alla prevenzione delle politiche fiscali e macroeconomiche non sostenibili. Dovrebbero essere introdotti anche nuovi incentivi per conformarsi alle norme comuni;
- nel quadro del semestre economico europeo, i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità e convergenza dovrebbero essere debitamente affrontati a livello nazionale prima di essere sottoposti alla sorveglianza dell'UE. Tutti gli Stati membri dovrebbero recepire le norme del patto di stabilità e crescita nelle procedure di bilancio nazionali;
- un ruolo più attivo e indipendente della Commissione nella procedura di sorveglianza, in materia di valutazioni specifiche per paese, monitoraggio, missioni, raccomandazioni, avvertimenti e sanzioni. La Commissione dovrebbe decidere in merito alla conformità alle norme dell'UE con una maggiore indipendenza rispetto al Consiglio;
- la procedura decisionale basata sul voto a maggioranza qualificata inversa in seno al Consiglio dovrebbe essere introdotta nella parte preventiva e in quella correttiva del quadro. Se si intende assicurare la credibilità del sistema, il margine per la contrattazione politica in Consiglio o tra uno Stato membro e la Commissione dovrebbe essere ridotto al minimo. Commissione e Consiglio dovranno tuttavia basare ogni decisione sulle analisi e i giudizi quantitativi e qualitativi;
- una maggiore trasparenza e responsabilità, volte a rafforzare il sostegno e la pressione tra pari, dovrebbero essere parte integrante del quadro di governance economica: Commissione e Consiglio dovrebbero motivare e rendere pubbliche le proprie posizioni e decisioni in tutte le opportune fasi della procedura. Durante i primi dieci anni di UEM, le discussioni e le decisioni dell'Eurogruppo e del Consiglio si sono svolte principalmente a porte chiuse;
- una maggiore indipendenza della Commissione nella procedura decisionale dovrebbe essere abbinata a una sua maggiore responsabilità, onde garantire la corretta applicazione del Trattato e dei regolamenti;
- il Parlamento dovrebbe avere un ruolo più rilevante, benché non esecutivo, nel processo di sorveglianza, un nuovo ruolo che dovrebbe prevedere regolari e sistematici dibattiti e audizioni pubblici presso il PE, in particolare sulle questioni di rilevanza transfrontaliera.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Sharon Bowles
Presidente
Commissione per i problemi economici e monetari
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

Signor Presidente,

con lettera del 4 marzo 2011 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, di esprimere un parere sull'idonea base giuridica di varie proposte legislative su cui sono stati presentati emendamenti di modifica della stessa in seno alla Sua commissione, in quanto commissione competente per il merito, e/o in seno alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12 aprile 2011.

Il pacchetto sulla governance economica mira a rispondere all'esigenza di un maggiore coordinamento e di una più stretta sorveglianza delle politiche economiche nell'Unione economica e monetaria.

Il pacchetto è composto da sei proposte legislative.

Le proposte sono analizzate separatamente nell'allegato. Per motivi di convenienza, le conclusioni della commissione per quanto riguarda la base giuridica appropriata in ciascuno dei casi sono indicate in appresso:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)0527, 2010/0281 (COD)).

L'unico scopo della proposta di regolamento è di ampliare la procedura di sorveglianza economica, come consentito dall'**articolo 121, paragrafo 6, del TFUE**. Tale base giuridica sembra quindi essere quella più idonea.

- Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 definitivo, 2010/0277(NLE))

Lo scopo principale di questa proposta è di incoraggiare la responsabilità di bilancio stabilendo requisiti minimi per le strutture nazionali e di garantire l'efficacia della procedura

per i disavanzi eccessivi. Pertanto, la base giuridica proposta dalla Commissione, vale a dire il terzo comma dell'**articolo 126, paragrafo 14, del TFUE**, appare opportuna.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)0526, 2010/0280 (COD))

La presente proposta mira a garantire un maggiore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. L'**articolo 121, paragrafo 6, del TFUE** risulta quindi essere la base giuridica appropriata per questa proposta.

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 definitivo, 2010/0276 (CNS))

In considerazione del fatto che l'obiettivo principale di questa proposta è quello di fissare in dettaglio le modalità da seguire nell'applicare la procedura per i disavanzi eccessivi, l'unica base giuridica appropriata è l'**articolo 126, paragrafo 14, del TFUE**.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Si ritiene che l'**articolo 121, paragrafo 6, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE**, costituisca la base giuridica appropriata.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525, 2010/0279 (COD))

Considerando lo scopo della proposta, che mira a rafforzare l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici dell'area dell'euro, l'**articolo 121, paragrafo 6, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE**, costituisce la base giuridica appropriata.

Nella riunione del 12 aprile 2011 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità¹, di raccomandare quanto sopra.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

Allegato

Oggetto: Base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525, 2010/0279 (COD))

Il pacchetto sulla governance economica è costituito da sei proposte che mirano a rafforzare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche nell'Unione economica e monetaria (UEM) nel contesto della strategia Europa 2020 e del Semestre europeo – un nuovo ciclo di sorveglianza che riunirà i processi nell'ambito del PSC (Patto di stabilità e crescita¹) e degli indirizzi di massima per le politiche economiche.

Queste proposte giungono in risposta alle carenze del sistema attuale messe in luce dalla crisi economica e finanziaria globale. Due proposte riguardano la procedura per i disavanzi eccessivi e sono entrambe basate sull'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE. Le altre quattro riguardano la procedura di sorveglianza multilaterale e sono basate sull'articolo 121, paragrafo 6; due di esse sono basate sull'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE.

Le proposte fanno seguito a due comunicazioni² della Commissione e a un accordo del Consiglio europeo del giugno 2010 sulla necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il pacchetto sulla governance economica è stato presentato il 29 settembre 2010.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (in appresso "la proposta") amplia il processo di sorveglianza economica, parzialmente stabilito nel Patto di stabilità e crescita. Di conseguenza, la sorveglianza di bilancio e finanziaria è integrata da un meccanismo atto ad individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici. Tale proposta dovrebbe essere analizzata come accompagnante il regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi³.

La procedura legislativa è in fase di prima lettura presso la commissione per i problemi economici e monetari (relatore: Carl Haglund). La commissione per l'occupazione e gli affari sociali è incaricata di esprimere un parere (relatore: Pervenche Berès).

Gli emendamenti presentati in seno alla commissione competente per il merito (ECON) mirano a modificare la base giuridica portandola da una base duplice data dall'articolo 136 in

¹ Il PSC, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita.

² Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, del 12 maggio 2010. Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione - Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'Unione, del 30 giugno 2010.

³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)0527, 2010/0281 (COD)).

combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, a una base multipla data dall'articolo 136 in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafi 6 e 2, e l'articolo 148, paragrafo 2, del TFUE.

ANTEFATTI

Come la Commissione sottolinea nella sua relazione¹, l'UE ha bisogno di una sorveglianza economica più forte, che dovrebbe coprire tutti i pertinenti settori economici. Pertanto, "gli squilibri macroeconomici devono essere affrontati nel contesto della politica di bilancio e delle riforme attuate per stimolare la crescita".

Il meccanismo di prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici è composto di due serie di progetti di proposta.

La prima serie di misure è definita nella proposta di regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi, che si prefigge di fornire un quadro per l'individuazione e la correzione degli squilibri macroeconomici. Il secondo progetto di proposta verte sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. Esso riguarda soltanto gli Stati membri dell'area dell'euro e rappresenta un incentivo per i medesimi affinché affrontino tempestivamente gli squilibri macroeconomici e garantiscano misure correttive appropriate se necessario.

La base giuridica proposta

Articolo 121, paragrafo 6

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4².

Articolo 136

¹ Relazione.

² Articolo 121: 3. *Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.*

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

1. *Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:*

- a) *rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;*
- b) *elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.*

2. *Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.*

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 148, paragrafo 2

2. *Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2.*

Articolo 121, paragrafo 2

Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

L'approccio della Corte di giustizia

È giurisprudenza costante che, in linea di principio, una misura debba fondarsi su un'unica base giuridica. Se l'esame della finalità e del contenuto di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue un duplice scopo o che possiede una duplice componente, che rientra nell'ambito di diverse basi giuridiche, e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altro è solo accessorio, l'atto deve fondarsi su un'unica base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o preponderante¹.

¹ Causa C-91/05 *Commissione/Consiglio* [2008] Raccolta I-3651.

In via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi o possiede svariate componenti tra loro inscindibili, senza che uno di tali obiettivi o una di tali componenti assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro o altra, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di pertinenza¹.

Analisi delle basi giuridiche proposte

La proposta sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi stabilisce misure volte a garantire un quadro di sorveglianza efficace e credibile.

A tale scopo prevede un sistema di ammende volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici nell'area dell'euro (articolo 1 della proposta). Questo meccanismo entrerà in vigore qualora le misure preventive si rivelino inefficaci a causa dell'incapacità di uno Stato membro di adottare le misure correttive raccomandate dal Consiglio o nel caso di inadempimento dell'obbligo di elaborare un piano di misure correttive sufficiente (articolo 3 della proposta). L'ammontare dell'ammenda sarà pari allo 0,1% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato. Inoltre, l'articolo 4 stabilisce che le ammende riscosse costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del trattato e devono essere distribuite tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi.

Tutte queste misure mirano a rafforzare l'applicazione del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

Una volta individuati gli obiettivi principali della proposta, è necessario determinare quale tra le basi giuridiche proposte sia quella appropriata.

L'articolo 121 del TFEU verte sul coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Pertanto, esso consente al Consiglio di elaborare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e di istituire una procedura di sorveglianza multilaterale, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione (paragrafi 3 e 4). Il **paragrafo 6** consente di adottare atti secondo la procedura legislativa ordinaria per stabilire le modalità di applicazione della procedura di sorveglianza multilaterale.

Si può ritenere che il sistema di ammende previsto agli articoli 3-5 della proposta rappresenti un insieme di modalità di applicazione della procedura di sorveglianza multilaterale come consentito dall'articolo 121, paragrafo 6. L'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE risulta quindi essere la base giuridica appropriata per questa proposta.

L'articolo 136 del TFUE fa parte del titolo VIII, Capo 4, "Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro". Tale disposizione consente al *Consiglio* di adottare, conformemente alle procedure di cui agli articoli 121 e 126, misure atte a rafforzare la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri.

Tale articolo sembra essere la base giuridica appropriata per la proposta in esame se il sistema di ammende definito nella stessa va considerato come un insieme di misure intese a rafforzare il meccanismo di sorveglianza macroeconomica.

¹ Causa C-338/01 *Commissione/Consiglio* [2004] Raccolta I-4829.

L'articolo 148 fa parte del titolo IX, "Occupazione". Tale disposizione consente al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di elaborare gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. L'articolo 148, paragrafi 3 e 4, consente al Consiglio di procedere ad "*un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione*" e di rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. Detto articolo non costituisce una base giuridica per l'adozione di legislazione in senso stretto.

L'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE stabilisce le procedure che le istituzioni europee devono seguire per definire gli indirizzi di massima. Detto articolo non costituisce una base giuridica idonea per l'adozione di legislazione.

Conclusione e raccomandazione

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, sembra che l'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE, sia la base giuridica appropriata per la proposta in esame.

18.3.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

Relatore per parere: Pervenche Berès

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il 29 settembre 2010 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo volto a rafforzare la governance economica nell'UE e nell'area euro. Il pacchetto si compone di sei proposte, quattro delle quali riguardano aspetti di bilancio, compresa una riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC), mentre due nuovi regolamenti puntano a individuare e ad affrontare gli squilibri macroeconomici che emergono all'interno dell'UE e dell'area dell'euro.

Nelle ultime due proposte la Commissione, al fine di ampliare la vigilanza economica dell'UE nei confronti di settori diversi da quello della fiscalità, propone una serie di elementi nuovi relativi alla sorveglianza e alla correzione degli squilibri macroeconomici. La "parte preventiva" di questi elementi comprende una valutazione periodica dei rischi di squilibrio, sulla base di un quadro di valutazione degli indicatori e prevede l'effettuazione di analisi approfondite per paese. Ogniqualevolta ciò sia necessario, il Consiglio può far pervenire raccomandazioni specifiche a uno Stato membro che presenta gravi squilibri o con squilibri che mettono a repentaglio il funzionamento dell'UEM. Inoltre, la "parte correttiva", quale presentata nella proposta sulle "misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro", prevede che gli Stati membri dell'area dell'euro che non osservano pienamente le raccomandazioni loro destinate possano divenire oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi e, in ultima analisi, passibili di sanzioni sotto forma di un'ammenda annuale.

Osservazioni

Le proposte della Commissione contengono numerose idee valide. In generale, il relatore condivide l'opinione della Commissione che reputa necessario mettere a punto una nuova procedura strutturata per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici negativi in ogni

Stato membro. Il relatore rammenta che la comunicazione della Commissione UEM@10 ha già evidenziato un aumento delle divergenze fra Stati membri, prima della crisi, e che la risoluzione del Parlamento europeo sull'UEM@10 aveva esaminato in modo approfondito questo punto. Di conseguenza, un meccanismo per controllare e prevenire tali divergenze e squilibri è più che benvenuto. Tuttavia, il relatore reputa che occorra un certo numero di modifiche, onde garantire che gli squilibri e le divergenze fra Stati membri siano individuati, prevenuti o corretti in maniera definitiva. Il relatore presenta pertanto una serie di emendamenti alle proposte della Commissione su "prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici" e su "misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro", che vertono sugli aspetti principali di seguito illustrati.

- Il quadro di sorveglianza UE dovrebbe includere gli aspetti legati all'occupazione e ai problemi sociali, oltre a quelli, più generali, di carattere economico e finanziario. L'articolo 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe pertanto essere aggiunto come base giuridica alla parte preventiva del quadro di sorveglianza, e il relativo regolamento dovrebbe affrontare altresì la prevenzione e la correzione degli squilibri di carattere macroeconomico e di carattere sociale su una base di parità. In tal modo, sarà garantito un approccio economico e sociale più integrato.

- Come conseguenza di quanto sopra, gli strumenti basati sull'articolo 148 del TFUE, in particolare gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione degli Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione per valutare gli squilibri ed essere integrati con strumenti specifici per il rilevamento e la prevenzione degli squilibri sociali. Il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (SPC) dovrebbero pertanto essere associati attivamente a tutte le procedure di sorveglianza.

- Il quadro di valutazione degli indicatori volti a fungere da strumenti per la diagnosi precoce e il monitoraggio degli squilibri dovrebbe essere adottato e aggiornato regolarmente dalla Commissione, sotto forma di atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE. I principali indicatori dovrebbero comprendere aspetti concernenti l'occupazione, la disoccupazione, la povertà e la fiscalità.

- Il sistema di correzione degli squilibri non dovrebbe contribuire solo alla disciplina di bilancio degli Stati membri dell'area dell'euro. È altrettanto importante che sia progettato in modo da evitare l'emergere di shock asimmetrici e contribuisca anche alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro. Il sistema dovrebbe pertanto contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di crescita e di occupazione, quali adottati nel quadro della strategia "Europa 2020".

- Inoltre, il sistema di correzione, anche quando si tratta di correzione degli squilibri eccessivi, dovrebbe essere composto non solo di ammende (sanzioni), ma anche di incentivi. Qualsiasi decisione di imporre una sanzione o un'ammenda a uno Stato membro dovrebbe essere subordinata a una valutazione dell'impatto sociale.

- Le ammende riscosse dagli Stati membri che non rispettano le raccomandazioni loro destinate dovrebbero essere utilizzate a sostegno degli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di investimenti e di occupazione, e non distribuiti ai soli Stati membri che non sono stati oggetto di una procedura eccessiva, come proposto dalla Commissione.

Infine, il relatore attribuisce la massima importanza al fatto che il ruolo del Parlamento europeo sia rafforzato nel contesto dell'intera procedura di sorveglianza. La consultazione

regolare delle parti sociali e un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali sono inoltre presupposti necessari per un quadro di sorveglianza credibile e trasparente.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Al fine di elaborare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri e l'Unione dovrebbero agire in conformità con i principi guida relativi alla promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile nonché di mercati del lavoro in grado di reagire ai cambiamenti economici.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Ai sensi del TFUE, nella definizione e attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, con la garanzia di un'adeguata protezione sociale e con la lotta all'esclusione sociale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica dovrebbero non solo integrare una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione intesa ad accrescere la competitività, la convergenza e la solidarietà all'interno dell'Unione ma anche essere compatibili con tale strategia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) Il Consiglio europeo, riunitosi il 17 giugno 2010, ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione per consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi e di indirizzare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il Consiglio europeo ha altresì deciso di avviare, il 1° gennaio 2011, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare di un coordinamento precoce a livello di Unione e di permettere una migliore sorveglianza nonché una valutazione simultanea delle misure di bilancio e delle riforme strutturali volte a favorire la crescita e l'occupazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 1 sexies (nuovo)

(1 sexies) Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'applicazione degli articoli 121, paragrafo 1, e 146, paragrafo 2, del TFUE. La trasparenza e un controllo indipendente costituiscono parte integrante della governance economica rafforzata. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero pubblicare e illustrare le ragioni alla base delle posizioni e delle decisioni adottate nelle opportune fasi delle procedure di coordinamento delle politiche economiche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) È necessario costruire sull'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Emendamento

(2) È necessario costruire sull'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria ***per quanto riguarda gli squilibri macroeconomici e sociali.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo

Emendamento

(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici ***e sociali*** eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino, ***per promuovere strategie di sviluppo volte al reciproco rafforzamento e facilitare il***

con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

monitoraggio dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione.

L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, ***è necessaria*** una procedura stabilita nella legislazione.

Emendamento

(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, ***sono necessari un approccio economico e sociale più integrato e*** una procedura stabilita nella legislazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del *trattato* con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. La procedura dovrebbe essere integrata nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.

Emendamento

(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del *TFUE* con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ***che includano anche incentivi e ammende***. La procedura dovrebbe essere integrata nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'applicazione del regolamento (UE) n. [...] dovrebbe essere rafforzata introducendo ammende per gli Stati

Emendamento

(6) L'applicazione del regolamento (UE) n. [...] dovrebbe essere rafforzata introducendo ***incentivi e*** ammende per gli

membri la cui moneta è l'euro in caso di ripetuta inosservanza delle raccomandazioni intese a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi.

Stati membri la cui moneta è l'euro in caso di ripetuta inosservanza delle raccomandazioni intese a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Le misure adottate a norma del presente regolamento dovrebbero essere pienamente coerenti con le clausole orizzontali del TFUE, segnatamente gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 nonché l'articolo 153, paragrafo 5, oltre che con il Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La procedura per l'applicazione delle ammende agli Stati membri che non adottano misure efficaci per correggere gli squilibri macroeconomici dovrebbe essere concepita in modo tale da far sì che l'applicazione dell'ammenda agli Stati membri interessati ***rappresenti la regola e non l'eccezione.***

(11) La procedura per l'applicazione delle ammende agli Stati membri che non adottano misure efficaci per correggere gli squilibri macroeconomici dovrebbe essere concepita in modo tale da far sì che l'applicazione dell'ammenda agli Stati membri interessati ***sia equa ed efficace.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Gli importi raccolti tramite le ammende dovrebbero essere ***distribuiti tra***

(12) Gli importi raccolti tramite le ammende dovrebbero essere ***utilizzati per***

gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non sono oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi né hanno un disavanzo eccessivo.

favorire il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di investimenti e occupazione, grazie a un meccanismo di stabilità dell'Unione stessa, in modo da sostenere il processo di adeguamento degli Stati membri attraverso la concessione di finanziamenti strettamente connessi a investimenti economicamente validi oltre che sostenibili da un punto di vista sociale e ambientale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il potere di adottare decisioni individuali per l'applicazione dell'ammenda prevista dal presente regolamento dovrebbe essere conferito al Consiglio. Nel quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotta in seno al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, del *trattato*, queste decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio conformemente **all'articolo 121** del *trattato* e al regolamento (UE) n. [.../...].

Emendamento

(13) Il potere di adottare decisioni individuali per l'applicazione dell'ammenda prevista dal presente regolamento dovrebbe essere conferito al Consiglio, **previa consultazione del Parlamento europeo**. Nel quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotta in seno al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, del *TFUE*, queste decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio conformemente **agli articoli 121 e 148** del *TFUE* e al regolamento (UE) n. [.../...].

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di ammende volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici nell'area dell'euro.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di **incentivi e** ammende volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici nell'area dell'euro.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Ammende

Emendamento

Incentivi e ammende

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga al paragrafo 2 la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione delle conclusioni del Consiglio di cui al paragrafo 1, può proporre di ridurre l'importo dell'ammenda o di annullarla.

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2 la Commissione, sulla base di circostanze economiche ***o sociali*** eccezionali o ***di gravi catastrofi ambientali oppure*** a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione delle conclusioni del Consiglio di cui al paragrafo 1, può proporre di ridurre l'importo dell'ammenda o di annullarla.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Le ammende riscosse in conformità all'articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 *del trattato* e sono ***distribuite, in proporzione della rispettiva quota nel reddito nazionale lordo globale degli Stati membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. [.../...] e che non si trovino in situazione di disavanzo eccessivo, determinato secondo l'articolo***

Emendamento

Le ammende riscosse in conformità all'articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del *TFUE* e sono ***utilizzate per favorire il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di investimenti e occupazione, grazie a un meccanismo di stabilità dell'Unione stessa, in modo da sostenere il processo di adeguamento degli Stati membri attraverso la concessione di finanziamenti strettamente connessi a investimenti economicamente validi e sostenibili da un***

126, paragrafo 6, del trattato.

punto di vista sociale e ambientale.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro
Riferimenti	COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)
Commissione competente per il merito	ECON
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 21.10.2010
Relatore per parere Nomina	Pervenche Berès 21.10.2010
Esame in commissione	1.12.2010 25.1.2011
Approvazione	16.3.2011
Esito della votazione finale	+: 37 -: 4 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Sven Giegold, Julie Girling, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Liam Aylward, Fiona Hall, Jacek Włosowicz

PROCEDURA

Titolo	Misure d'esecuzione al fine di correggere gli squilibri economici eccessivi nella zona euro		
Riferimenti	COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)		
Presentazione della proposta al PE	29.9.2010		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 21.10.2010		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 21.10.2010	EMPL 21.10.2010	
Pareri non espressi Decisione	BUDG 20.10.2010		
Relatore(i) Nomina	Carl Haglund 21.9.2010		
Contestazione della base giuridica Parere JURI	JURI 12.4.2011		
Esame in commissione	26.10.2010	24.1.2011	22.3.2011
Approvazione	19.4.2011		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	39 5 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Robert Goebbels, Carl Haglund, Claudio Morganti, Andreas Schwab		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Karima Delli, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten, Marc Tarabella, Axel Voss		
Deposito	29.4.2011		